



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 153

7 Novembre 2018

Ai gentili clienti e Loro Sedi

DL Collegato manovra: definizione accertamenti e inviti entro il prossimo 13 e 23 novembre 2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa **che coloro che intendono beneficiare della definizione degli accertamenti e degli inviti prevista dall'articolo 2 del DL n. 119 del 23.10.2018 devono provvedere al pagamento delle imposte contestate entro il prossimo 23.11.2018** (corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL). La novità si riferisce agli **avvisi di accertamento, liquidazione, recupero crediti d'imposta e qualsiasi atto impositivo notificato al contribuente entro lo scorso 24.10.2018 e non impugnato entro la medesima data, i cui termini per l'impugnazione sono ancora pendenti.** La definizione **deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di notifica, oppure entro il termine assegnato dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 218/97** (con riferimento agli inviti per

comparire), corrispondente al **termine di impugnazione di 60 giorni**. Possono quindi accedere alla definizione tutti gli atti notificati a partire dallo scorso 24.07.2018 (non impugnati ed ancora impugnabili alla data del 24.10.2018) entro il termine del 23.11.2018 o, se più ampio, entro il termine previsto per la definizione / impugnazione (60 giorni dalla notifica). **In caso di accertamento con adesione, invece, viene prevista la definizione entro il prossimo 13.11.2018, ovvero entro 20 giorni dall'entrata in vigore del DL.** Ai fini della definizione è necessario il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata (l'importo è rateizzabile fino a 20 rate) entro i termini sopra indicati. L'articolo 2 esclude la compensazione delle somme ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97.

Premessa

Secondo quanto previsto dal DL n. 19 del 23.10.2018 i **contribuenti interessati alla definizione di accertamenti, inviti e adesioni** possono provvedere al **versamento tempestivo delle somme al fine di ottenere lo stralcio di sanzioni, interessi ed accessori**.

A titolo esemplificativo, qualora venga contestato l'omesso versamento di imposta per 10.000 euro con contestuale irrogazione di sanzioni per 3.000 euro, interessi ed accessori, possono provvedere alla definizione dell'accertamento tramite il pagamento della sola imposta. Allo stesso modo, coloro che sono in fase di accertamento con adesione, possono provvedere alla definizione della procedura con pagamento della sola imposta contestata.

Il termine previsto per la definizione dei carichi coincide con il 13.11.2018 per le adesioni ed il 23.11.2018 per accertamenti ed inviti (oppure il maggior termine previsto per la definizione ed impugnazione dell'accertamento).

Con riferimento agli accertamenti, sono ammessi alla definizione gli avvisi notificati in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL (24.10.2018), i cui termini per la definizione non sono ancora spirati.

La definizione

Se si tratta di **avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione** (atti tipici delle imposte d'atto), **avvisi di recupero del credito d'imposta, la definizione è ammessa per gli atti notificati** (si dovrebbe considerare il giorno della spedizione o della consegna dell'atto al messo notificatore) **entro il 24 ottobre 2018, non impugnati entro la medesima data e i cui termini di impugnazione sono ancora pendenti** sempre alla data del 24 ottobre 2018.

La definizione deve avvenire:

→ **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto** (entro dunque il 23 novembre 2018),

→ o, se più ampio, **entro** il termine dell'art. 15 del DLgs. 218/97 (il termine è quello dell'acquiescenza, **sessanta giorni** dalla notifica dell'atto).

Alla luce di quanto sopra:

→ se un **atto è stato notificato il 26 luglio**, il termine per il ricorso è scaduto il 25 ottobre 2018 (considerando la sospensione feriale), dunque **è ammessa la definizione**;

→ **se un atto è stato notificato l'8 ottobre**, il termine per l'acquiescenza scade dopo il 23 novembre, allora **la definizione è ammessa entro il 7 dicembre** (termine per l'acquiescenza).

Se al 24 ottobre 2018 è stato presentato ricorso introduttivo, si rientra invece nella definizione delle liti pendenti, che peraltro, se il processo pende in primo grado, comporta gli stessi benefici. **Non sono definibili gli atti di contestazione/irrogazione di sole sanzioni** (art. 16 del DLgs. 472/97), a differenza di quanto può dirsi per la definizione delle liti.

Anche **gli inviti a comparire possono essere definiti con le stesse modalità entro il 23 novembre 2018**. Si tratta però dei soli **inviti strumentali all'adesione** (artt. 5 e 11 del DLgs. 218/97), in cui dovrebbe sempre essere presente l'imponibile accertato e l'imposta da pagare, con indicazione anche delle sanzioni.

Non sono ammessi alla definizione tutti gli altri inviti emessi ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/73 o dell'art. 51 del DPR 633/72 (**questionari**, ordini di esibizione di documenti, ecc.). Ove l'accertamento o **l'invito fosse stato preceduto da un PVC**, nulla cambia; ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DL 119/2018, la definizione dell'art. 2 "prevale" sulla definizione dei PVC.

Gli **accertamenti con adesione, se sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, possono essere definiti se il pagamento avviene entro il 13 novembre** (il termine non è di trenta ma di venti giorni).

OSSERVA

Nel caso di procedimento di adesione *ante* accertamento, si ritiene che la definizione possa avvenire anche quando la sottoscrizione sia avvenuta un anno fa, senza che a ciò sia poi seguito il pagamento della **prima rata** (che causa il perfezionamento della definizione) e senza che, ovviamente, sia stato notificato l'accertamento. Nel caso in cui sia stato notificato l'accertamento e questo sia divenuto definitivo prima del 24 ottobre 2018, non si può aderire alla definizione, salvo, che i carichi siano stati affidati alla Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2017, circostanza che apre alla rottamazione dei ruoli.

Modalità di versamento

Ai fini della **definizione agevolata delle somme previste negli accertamenti, negli inviti e nei verbali di adesione** il contribuente può **accedere alle modalità di rateazione previste per gli accertamenti con adesione con riferimento a tutte le ipotesi di definizione indicate sopra.**

Pertanto, il contribuente potrà:

- **versare l'intera somma** dovuta ai fini della definizione;
- effettuare un **versamento rateale applicando le disposizioni in materia di accertamento con adesione** (in tal caso l'adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata).

Osserva

Il versamento, secondo quanto specificato dal DL n. 119/2018, non può avvenire tramite compensazione delle somme.

Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/97, **le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.** Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. **La procedura di definizione, a tal riguardo, specifica che possono essere ammessi piani fino a 20 rate trimestrali.**

Si segnala, inoltre, che **limitatamente alle risorse proprie tradizionali UE viene previsto il pagamento, in aggiunta alle somme dovute a titolo di imposta, degli interessi di mora previsti dal Regolamento UE n. 952/2013 all'articolo 114.**

Osserva

La definizione agevolata di un coobbligato libera tutti gli altri coobbligati. Si ritiene, pertanto che con riferimento alle obbligazioni solidali i contribuenti non siano tenuti ad aderire congiuntamente alla procedura.

Nel caso in cui il versamento sia tardivo o insufficiente, la procedura di definizione agevolata non esplica i propri effetti e l'Agenzia delle Entrate **procede al recupero delle somme tramite le consuete modalità.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

